AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto n. 321/2007 (n.268/2005 R.G.M.P.) emesso il 10/10-31/10/2007 dal Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con decreto n.158/2009 (n.22/2008 R.G.App.) emesso il 22/10-01/12/2009 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII Sezione Penale-Misure di Prevenzione, divenuto definitivo 27/01/2011 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con il quale è stata disposta, in danno di **MOSCA Michele**, nato a Napoli il 18/07/1966, la confisca di un *"appartamento sito in Scalea (CS) alla località Cotura, via Lauro, riportato in catasto al foglio 9, particella 567 sub. 88, vani 2,5 intestato a Mosca Antonietta, nata a Napoli il 28/4/1947"*;

VISTA la nota di trascrizione (presentazione n.61 del 16/11/2011, al n. 31172 di Reg. Gen. e al n. 22567 di Reg. Part.), effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Cosenza - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, riguardante la definitività del menzionato decreto n. 321/2007, a favore dell'Erario dello Stato, e contro Mosca Antonietta, nata il 28/04/1947 a Napoli;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio provinciale di Cosenza-Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Scalea (CS), al foglio 9, particella 567, subalterno 88, di vani 2,5;

VISTA la nota prot. n. 2787 del 17/02/2012 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 – 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 2787 del 17/02/2012 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che, in riscontro alla predetta nota prot. n. 2787 del 17/02/2012, non sono state segnalate esigenze di carattere governativo da parte della stessa Direzione Regionale Calabria dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 4414 del 28/02/2012, acquisita al prot. ANBSC n. 3696 del 01/03/2012, con la quale il Comune di Scalea (CS) ha manifestato l'interesse all'acquisizione del cespite in argomento al proprio patrimonio indisponibile per essere utilizzato *"per scopi sociali e più espressamente per l'assegnazione dello stesso a famiglie svantaggiate"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del dì 11/11/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale, ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

l'immobile sito in Scalea (CS), alla Via Don Minzoni n.4 (già Via San Lauro), meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Scalea, per essere destinato per le finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Scalea, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)